

La proposta di ristrutturazione dei debiti del/i soggetto/i sovraindebitato/i risulta ammissibile ai sensi degli artt. 67 e seguenti C.C.I.I.

È stata espletata la procedura di apertura della procedura e il gestore della crisi ha proceduto ad effettuare le comunicazioni previste dall'art. 70 C.C.I.I.

Con la relazione depositata in atti il gestore della crisi ha attestato l'assenza di osservazioni e/o contestazioni all'esito delle comunicazioni ritualmente effettuate (ad eccezione di quanto specificato di seguito), sollecitando l'omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti in oggetto.

L'O.c.c. in persona del gestore ha precisato nella propria relazione che ha "riscontrato che non è stato rispettato il merito creditizio da parte dei creditori: Findomestic, IFIS e BPP e quindi per costoro vale la previsione di cui all'art. 69 co. 2 del Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza di spiegare opposizione o reclamo per contestare la convenienza della proposta".

Con riferimento alle note di precisazione dei crediti da parte di taluni creditori (come il Comune di Napoli per crediti per circa mille euro per TARI) il gestore ha rappresentato che non vi è stato alcun impatto significativo sul piano, che ha provveduto anche a integrarlo (con una differenza irrisoria rispetto al cronoprogramma previsto).

Con riguardo alla posizione di BPP manifestata con la nota fatta pervenire nelle more (p.e.c. 26-2-2025), fermo quanto eccepito dal gestore in ordine alla violazione del “merito creditizio” al momento della relativa erogazione del mutuo, risulta infondata l’affermazione secondo cui il relativo credito sarebbe privilegiato ai sensi dell’art. 2751 bis n. 1 c.c. perché relativo a un accordo di cessione del quinto dello stipendio del debitore sovraindebitato. Il credito per finanziamento trova causa nel relativo contratto e la legge non gli accorda alcun privilegio. Laddove però le rate non siano state pagate in tutto o in parte allora sarebbe configurabile (ma solo per le rate impagate) una “surroga” nella posizione del debitore lavoratore dipendente verso il datore di lavoro col subentro anche nel relativo privilegio, nei limiti degli importi ceduti. Ma questo non può valere anche per le mensilità future, non ancora maturate, specie se il mutuo è in “regolare ammortamento” come precisato dalla BPP nella p.e.c. indicata.

Dagli atti non emergono cause ostative all’accoglimento del ricorso per come formulato e modificato e integrato proposto dal/i soggetto/i sovraindebitato/i.

Tenuto conto che risultano cespiti immobiliari e pertanto va disposta la trascrizione della presente sentenza presso i competenti registri immobiliari.

Nulla sulle spese, stante l’assenza di formali contestazioni alla richiesta di omologazione.

P.Q.M.

omologa la proposta di ristrutturazione dei debiti per come formulata;

dispone la trascrizione a cura dell'O.c.c. della presente sentenza presso i
Registri immobiliari di Pordenone;

dichiara chiusa la procedura.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso il 10/06/2025

Il giudice

dr. Marco Pugliese